



CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Art. 27 Codice di Giustizia Sportiva

Premesso che

A) il 4 agosto 2017, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti serie A (L.N.P.A.), la Lega Nazionale professionisti serie B (L.N.P.B.), la Lega italiana calcio Professionistico (Lega Pro), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), la Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), la Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.) e la Associazione Italiana Arbitri (Associazione Italiana Arbitri) hanno firmato, insieme al Ministero dell’Interno, al Ministero per lo Sport e al C.O.N.I., un Protocollo d’Intesa che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”;

B) uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società professionalistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l’introduzione del c.d. “sistema del gradimento”;

C) il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società professionalistiche per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta e regolamentazione” adottato dalle società professionalistiche;

D) Palermo Football Club s.p.a. (d’ora in poi Palermo F.C. s.p.a.) rispetta l’ordinamento giuridico e ispira la propria condotta a valori di lealtà, probità e correttezza, ripudiando qualunque forma di violenza, così come ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull’opinione politica, sull’orientamento sessuale sulle condizioni personali o sociali.

E) i sensi dell’articolo 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., l’attuazione del “sistema di gradimento” comporta l’obbligo di adottare il presente “Codice di Condotta e Regolamentazione”, in forza del quale Palermo F.C. s.p.a. è titolare del diritto di inibire l’accesso alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Palermo F.C. per le proprie gare casalinghe – delle persone che pongano in essere condotte in violazione del “Regolamento d’uso dello Stadio” e del presente “Codice di Condotta e Regolamentazione”;

Tanto premesso, visto l’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., Palermo F.C. s.p.a. adotta il “Codice di Condotta e Regolamentazione” (di seguito: “Codice”), che viene disciplinato come segue, fermo restando che le premesse formano parte integrante del presente Codice.

Art. 1 Definizione

L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della società Palermo F.C. S.p.A. di non procedere alla cessione del titolo di accesso ovvero sospenderne l’efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2

Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute.

E' evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.

A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione si concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni, la Società organizzatrice, il personale di servizio e la società civile.

Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva, causino danni materiali o immateriali che arrechino nocimento agli interessi e all'immagine della stessa.

Sono infine considerate condotte rilevanti la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi.

A titolo esemplificativo si considerano rilevanti le condotte di seguito elencate:

- a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, lancio di palloni, ecc.);
- b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della PALERMO F.C. S.p.A. o di altre Società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della PALERMO F.C. S.p.A. o di altre Società per l'ottenimento di indebiti benefici;
- e) avere interlocuzioni con i tesserati durante le gare e/o di partecipare a manifestazioni e comportamenti che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana;
- f) porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie individuate dall'art. 12 commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva; introduzione all'interno dello stadio di oggetti idonei per essere lanciati o essere utilizzati come arma e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica;
- g) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- h) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'Autorità competente;
- i) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- j) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- k) tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume;
- l) occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti Autorità;
- m) lanciare oggetti sul campo;

- n) cori, striscioni, scritte, comportamenti o linguaggi che sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile;
- o) comportamento o linguaggio discriminatorio omofobo, antisemita, linguaggio anti-disabilità;
- p) aggressione fisica;
- q) usare un linguaggio offensivo nei confronti dei giocatori, del personale e di altri sostenitori, in casa e fuori casa;
- r) entrare nell'area di gioco o nelle zone chiuse agli spettatori;
- s) spostarsi abusivamente da un settore all'altro dello Stadio;
- t) scavalcare cancelli, barriere e balaustre di ogni tipo;
- u) comportamenti comunque contrari ai principi del presente Codice;
- v) utilizzo di telefoni cellulari per scopo diverso da quello personale e privato;
- w) registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali, senza previa autorizzazione scritta della Lega;
- x) condurre attività commerciali o promozionali, distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di bene, compresi opuscoli, raccogliere donazioni, senza la preventiva autorizzazione del Club;
- y) usare travestimenti che non permettono di distinguere il viso;
- z) introdurre, porre in vendita, distribuire nello stadio, anche gratuitamente, bevande od alimenti in genere senza la preventiva autorizzazione del Club.

*Art.3
Condizioni*

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

E' ammessa la cessione del titolo a terzi laddove non specificatamente vietato e ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

*Art.4
Pubblicità*

Il presente codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito *web* ufficiale della società sportiva.

*Art.5
Fonti*

Palermo F.C. può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, del dipartimento *Supporter Liaison Officer* (SLO) e/o di altro personale del club;
- le immagini dell'impianto di video sorveglianza;

- le immagini diffuse a mezzo dei *social network* da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati;
- le informative della Polizia Giudiziaria;
- documentazione proveniente da altre società sportive.

Al fine di accertare la condotta e di individuarne l'autore, la società potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti.

Ha facoltà di compiere le segnalazioni di violazione del presente Codice chiunque si trovi all'interno dell'impianto sportivo ed abbia regolarmente acquistato un valido titolo di accesso. In quest'ultimo caso, la segnalazione dovrà avvenire tempestivamente rispetto alla commissione della condotta non conforme, direttamente allo steward in servizio.

*Art. 6
Sanzioni*

Di seguito si individuano le sanzioni che la Palermo F.C. è ammessa a comminare in ipotesi di accentramento di condotte rilevanti di cui all'art. 2:

- a) Allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;
- b) Richiamo scritto;
- c) Diniego di accesso all'impianto per una gara;
- d) Diniego di accesso all'impianto per tre gare;
- e) Diniego di accesso all'impianto per una stagione sportiva e/o revoca dell'abbonamento già emesso;
- f) Diniego di accesso all'impianto per più di una stagione sportiva e/o revoca dell'abbonamento già emesso.

La somma di tre richiami scritti o di un richiamo scritto e di un allontanamento in corso di gara generano automaticamente la sanzione di cui alla precedente lettera c).

Nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste.

Nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;

Art. 7.

Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

- 1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emotionale;
- 2) il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla Palermo F.C. S.p.A. e/o a soggetti terzi;
- 3) la gravità della violazione;
- 4) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- 5) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno di Palermo F.C., ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità ed il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- 6) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.8

Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.6.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.

Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* vigente al momento.

Qualora la sanzione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega e Coppe Nazionali.

Il diniego di accesso per più di una stagione sportiva non può avere durata superiore a tre anni e può essere annullato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi da autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. Il diniego di accesso investe le stagioni sportive e non l'anno solare; l'inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse da campionato calcistico di lega.

Art.9

Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda applicare il presente codice e/o denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, (anche raccomandata a mano, consegnata da steward in prossimità dei tornelli, al primo evento sportivo utile, dopo aver inserito in black list il nominativo dell'interessato) entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di contestare la decisione adottata da Palermo F.C. inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo palermocalcio@pec.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della società, in Palermo, viale del Fante 11. Il reclamo deve contenere l'indicazione completa dei dati anagrafici del ricorrente, del provvedimento che si intende contestare, la descrizione dei fatti e dei motivi di reclamo.

La Società decide sull'impugnazione entro i successivi 7 giorni. Il termine che scade il giorno festivo si proroga automaticamente al successivo giorno non festivo.

La Società si pronuncia sul reclamo indipendentemente da qualsiasi indagine o procedimento giudiziario e non si ritiene obbligata a prendere in considerazione quanto emerge da eventuali indagini o procedimenti giudiziari, ma possono utilizzare tali notizie per l'emissione del provvedimento.

Il procedimento di reclamo non sospende gli effetti del provvedimento adottato.

In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell'istanza.

Art.10

Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio di Palermo F.C., può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.11

Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.